

OSSERVAZIONI ALLA BOZZA DI CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

“I NUOVI ISTITUTI DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA – PARTE II”

Sovraindebitamento ed esdebitazione

Premessa

Il presente documento raccoglie le osservazioni e i contributi della Commissione Procedure Concorsuali e Gestori della Crisi dell'Associazione Nazionale Commercialisti in relazione alla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate concernente la Parte II del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dedicata al sovraindebitamento e all'esdebitazione. Per ciascuna tematica esaminata vengono indicati i riferimenti normativi, l'osservazione della Commissione e la relativa proposta di modifica o integrazione.

Ambito normativo

La bozza di circolare riguarda i profili fiscali delle disposizioni del CCII in materia di:

1. procedure di sovraindebitamento (artt. 65-83);
2. liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277);
3. esdebitazione (artt. 278-283).
4. Novità legislative rilevanti: Il documento attribuisce particolare rilievo al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, c.d. Correttivo-ter, che ha inciso su: poteri informativi dell'OCC; art. 88 CCII; art. 283 CCII; art. 276 CCII. Sono inoltre richiamati il D.Lgs. n. 147/2020 e, nel quadro evolutivo del Codice, l'impostazione complessiva del D.Lgs. n. 14/2019

TEMATICA – OSSERVAZIONI - CONTRIBUTI

1. Attestatore facoltativo e responsabilità dell'OCC

Riferimenti: Par. 2.1; 3.2; 4.3 — Artt. 68, c. 3; 76; 269 CCII

Osservazioni

La bozza conferma che la nomina dell'attestatore è facoltativa e concentra sull'OCC la verifica della veridicità dei dati e della fattibilità del piano. Tale impostazione, pur coerente con il ruolo

centrale dell'OCC nelle procedure di sovraindebitamento, determina una significativa concentrazione di responsabilità in capo a un soggetto che opera, al tempo stesso, come ausiliario del debitore e come garante della correttezza informativa verso creditori, Erario e giudice. Non risultano però sufficientemente esplicitati né lo standard di diligenza richiesto né il perimetro dei controlli concretamente esigibili, né il rapporto tra relazione OCC e facoltativa attestazione indipendente. Il tema è ulteriormente rilevante alla luce dei profili di responsabilità, anche sanzionatoria, per false attestazioni o omissioni rilevanti gravanti sui componenti OCC.

Contributi e proposte

Si propone di precisare che la relazione OCC, in assenza di attestatore indipendente, deve possedere contenuti minimi standardizzati in termini di completezza, attendibilità, fonti utilizzate, verifiche svolte e limiti oggettivi dell'indagine. Si propone altresì di chiarire che l'attestatore indipendente, pur restando facoltativo, costituisce elemento rafforzativo nelle fattispecie di particolare complessità patrimoniale, fiscale o finanziaria.

2. Accesso alle banche dati e obbligo di riscontro nel termine di 15 giorni

Riferimenti: Par. 3.2; 4.3 — Artt. 68; 76; 363 CCII

Osservazioni

La bozza valorizza opportunamente l'accesso diretto dell'OCC all'anagrafe tributaria, ai rapporti finanziari, alle centrali rischi e ai SIC, nonché l'obbligo per gli Uffici e per l'Agente della riscossione di comunicare entro 15 giorni il debito tributario e l'eventuale contenzioso. Tuttavia, il termine è particolarmente ristretto e la bozza non disciplina in modo espresso né la conseguenza dell'eventuale inerzia degli Uffici né il contenuto minimo del riscontro, con conseguente rischio di prassi disomogenee. Tale chiarimento appare essenziale, anche in considerazione dell'elevato grado di responsabilità che grava sull'OCC nella redazione delle relazioni.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire che, decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l'OCC possa fondare la propria relazione sui dati ufficialmente disponibili tramite accesso alle banche dati e sull'estratto di ruolo, senza che contestazioni tardive e non tempestivamente comunicate possano automaticamente riflettersi in senso negativo sulla valutazione di attendibilità della relazione. Si propone inoltre di standardizzare il contenuto della comunicazione di AE/ADER, includendo almeno: tributo, interessi, sanzioni, oneri di riscossione, ruoli consegnati e non ancora consegnati, accertamenti non definitivi, liti pendenti e stato delle rateazioni.

3. Natura delle obbligazioni e corretta individuazione della procedura

Riferimenti: Parr. 2.1; 3.1; 4.1; 4.7 — Artt. 65, 66, 74, 268 CCII

Osservazioni

Nella pratica applicativa, il nodo più delicato non è tanto l'inquadramento soggettivo del debitore, quanto la natura delle obbligazioni da regolare. La ricostruzione operativa disponibile evidenzia che il criterio discrezionale decisivo è la natura del debito: anche l'ex imprenditore o l'ex professionista con debiti di matrice lavorativa o imprenditoriale non può accedere al piano del consumatore; analoga conclusione si impone per il fideiussore di un imprenditore quando il debito garantito conservi natura professionale o aziendale. La bozza meriterebbe, su questo profilo, un chiarimento espresso.

Contributi e proposte

Si propone di inserire un paragrafo chiarificatore con esempi pratici relativi a: ex imprenditore cessato; ex professionista; fideiussore di debiti di impresa; debitore con debiti promiscui; socio illimitatamente responsabile per debiti estranei a quelli sociali. Si propone di precisare che il criterio distintivo, ai fini dell'accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore ovvero al concordato minore o alla liquidazione controllata, è rappresentato dalla natura delle obbligazioni da regolare.

4. Procedure familiari e posizione del credito erariale; Coordinamento con l'esdebitazione dell'incapiente in caso di liquidazione controllata.

Riferimenti: Par. 2.2 — Art. 66 CCII – Art.66, c.1 e c.3.

Osservazioni

Le procedure familiari consentono ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, pur con permanenza della distinzione tra masse attive e passive. La bozza coglie la rilevanza del tema, ma necessita di maggiori chiarimenti sulla gestione del credito erariale e contributivo nell'ambito del progetto unitario, specie in presenza di obbligazioni solo parzialmente comuni, coobbligazioni, garanzie incrociate, mutui cointestati o sostituzione d'imposta. Inoltre, quando uno dei debitori non è consumatore, il progetto familiare viene attratto nel concordato minore, con ricadute rilevanti sulla posizione degli altri componenti del nucleo familiare.

Il par.2.2 tratta i presupposti soggettivi delle procedure familiari e la separazione delle masse (art.66, c.3) ma non affronta l'ipotesi prevista dal terzo periodo dell'art.66, c.1 (come riformulato dal correttivo ter), in cui la domanda di liquidazione controllata familiare sia proposta anche quando uno o più componenti si trovino già nelle condizioni dell'art. 283 (incapiente), purché sussista la condizione per cui almeno uno dei debitori presenti i requisiti



ordinari per la liquidazione e quindi soddisfatti l'attestazione O.C.C. (ex art.268, c.3, quarto periodo CCII) e che, quindi, sia possibile acquisire un attivo da distribuire ai creditori.

In caso contrario la procedura di liquidazione controllata familiare è inammissibile.

Il coordinamento tra la posizione del familiare incapiente e quella degli altri componenti non è esplicitato né al paragrafo 2.2 né al paragrafo 5.1-5.3 con possibili incertezze degli Uffici nella verifica del debito erariale di ciascun componente.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire espressamente che l'unitarietà processuale non comporta confusione delle posizioni debitorie e che l'OCC deve rappresentare in modo separato: debiti individuali, debiti comuni, debiti garantiti da terzi familiari e posizioni fiscali solidali. Si propone inoltre di specificare il criterio da seguire quando, in un progetto familiare, uno solo dei debitori sia portatore di debiti di natura professionale o imprenditoriale.

Bisogna integrare il paragrafo 2.2 con il richiamo espresso dell'art.66, c.1, terzo periodo.

5. Ristrutturazione dei debiti del consumatore: assenza di cram down fiscale e presidio dell'interesse erariale

Riferimenti: Par. 3.4 — Artt. 67-70; 88, c. 1 CCII

Osservazioni

La bozza correttamente esclude, nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, un vero e proprio cram down fiscale, in mancanza del voto. Tuttavia, ne deriva una evidente asimmetria: il piano può incidere anche su crediti erariali, ma l'Amministrazione non esprime voto e non dispone del meccanismo tipico di omologazione forzata di cui ad altre procedure. Resta quindi essenziale chiarire in modo univoco quale sia il presidio dell'interesse erariale, da individuarsi nel sindacato di convenienza e nell'opposizione all'omologa.

Contributi e proposte

Si propone di esplicitare se e in quali termini il principio sostanziale del trattamento non deteriore del credito erariale rispetto alla liquidazione controllata debba fungere da parametro anche nella ristrutturazione del consumatore e di chiarire che l'opposizione di convenienza ex art. 70 costituisce il principale strumento di tutela dell'interesse fiscale.

6. Concordato minore: cram down fiscale e coordinamento con l'art. 88 CCII

Riferimenti: Par. 4.7 — Artt. 80, c. 3; 88 CCII

Osservazioni

La bozza recepisce correttamente l'evoluzione interpretativa secondo cui nel concordato minore non è obbligatoria l'attivazione della transazione fiscale ex art. 88, ferma però la necessità di rispettare il trattamento non deteriore del credito erariale. Sul piano applicativo, tuttavia, permane l'esigenza di chiarire come OCC e Uffici debbano costruire e documentare la comparazione con lo scenario della liquidazione controllata. Il concordato minore costituisce oggi uno strumento di grande rilievo operativo, anche per professionisti, imprenditori minori e start-up innovative.

Contributi e proposte

Si propone di inserire indicazioni operative sui contenuti minimi della relazione particolareggiata ex art. 76, comma 2, lett. d), ai fini della dimostrazione del trattamento non deteriore del credito tributario e contributivo rispetto alla liquidazione controllata, con specifico riferimento alle basi di calcolo, ai tempi di realizzo, ai costi di procedura e alle azioni recuperatorie astrattamente esperibili.

7. Concordato minore: abuso dello strumento ed esposizione prevalentemente erariale

Riferimenti: Par. 4.7 — Art. 80, c. 3 CCII

Osservazioni

La bozza, richiamando la giurisprudenza di merito, evidenzia che in presenza di esposizione quasi integralmente erariale l'Ufficio può eccepire inammissibilità per frode e opporsi all'omologa forzosa. Tale impostazione, se non adeguatamente delimitata, rischia tuttavia di trasformare il dato quantitativo della prevalenza del debito fiscale o contributivo in un indice quasi automatico di abuso, con effetti distorsivi rispetto alla funzione di second opportunity sottesa alle procedure di sovraindebitamento. Ciò appare particolarmente problematico per professionisti, lavoratori autonomi e piccoli operatori economici, il cui indebitamento è fisiologicamente concentrato verso Fisco e previdenza.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire espressamente che la mera prevalenza del debito erariale non integra di per sé abuso dello strumento, essendo invece necessari ulteriori indici gravi, precisi e concordanti di sistematicità dell'inadempimento, consapevole elusione e finalizzazione del mancato pagamento al mantenimento di un tenore di vita non compatibile con la reale capacità reddituale.

8. Concordato minore: segnalazioni di atti in frode e valutazione di fattibilità nella relazione particolareggiata dell'OCC.

Riferimenti: par. 4.3 art.76 c.

Osservazioni

Il paragrafo 4.3 non specifica il rilievo per la posizione del credito erariale, della segnalazione di atti in frode relativi a beni già oggetto di accertamento, fermo o ipoteca a garanzia dei crediti tributari.

Contributi

Precisare al par. 4.3 che gli Uffici nelle osservazioni da far pervenire all'OCC, potranno segnalare atti potenzialmente in frode relativi a beni sottoposti a fermo, ipoteca o sequestro a garanzia dei crediti tributari, perché l'OCC ne tenga conto sia nella relazione ex art.76, c.2 sia nella valutazione di fattibilità.

9. Concordato minore: imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese e inammissibilità della domanda.

Riferimenti: par.4.1 Art. 33 c.4; 74

Osservazioni

Sul contrasto, dato atto nella bozza al par. 4.1 circa l'applicabilità dell'art.33 c.4 (inammissibilità della domanda dell'imprenditore cancellato al solo imprenditore collettivo o anche a quello individuale e al solo concordato in continuità o anche a quello liquidatorio, la bozza richiama Cass. 16.6.2026 n.20141, che ha risolto la questione in senso estensivo (inammissibilità in ogni caso).

Non risulta chiarito il regime applicabile alle domande di imprenditori individuali cancellati, proposte già eventualmente valutate dagli Uffici, prima della pubblicazione di tale pronuncia, sulla base degli orientamenti minoritari disattesi (Corte di Appello Napoli 17.7.2025; Tribunale di Udine 21.3.2026; Tribunale Ivrea 10.2.2026).

Correttivo

Integrare il par.4 con l'indicazione operativa sul regime intertemporale chiarendo se e come gli Uffici debbano rivedere le posizioni relative a domande di concordato minore proposte da imprenditori individuali cancellati dal Registro delle imprese, già pendenti o oggetto di osservazioni difformi alla data delle sentenze N.20141/2026 ai fini dell'uniformità di indirizzo.

10. Silenzio e voto dell'Amministrazione finanziaria nel concordato minore

Riferimenti: Parr. 4.5; 4.6 — Artt. 79, c. 3; 80, c. 3; 88, c. 6-7 CCII

Osservazioni

La bozza esclude correttamente il silenzio-assenso per l'Amministrazione e distingue i soggetti legittimati all'espressione del voto, in linea con l'orientamento per cui il voto spetta al titolare del credito e non all'Agente della riscossione per i crediti iscritti a ruolo. Permangono tuttavia incertezze applicative sulla piena equiparazione, ai fini del cram down, tra mancata adesione e voto contrario.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire in modo espresso che, ai fini dell'omologazione forzata ex art. 80, c. 3, la "mancata adesione" dell'Amministrazione ricomprende anche il voto contrario, in coerenza con l'attuale formulazione dell'art. 88, e che gli Uffici sono comunque tenuti ad esprimere un voto motivato nel termine assegnato.

11. Meritevolezza e inadempimento fiscale: il caso dell'IVA non incassata

Riferimenti: Parr. 3.3; 6.6 — Artt. 69; 283 CCII

Osservazioni

La bozza correttamente valorizza il discrimine tra inadempimento colpevole e morosità incolpevole, ma non offre criteri operativi sufficientemente puntuali. Nella pratica del lavoro autonomo e delle attività professionali, una quota significativa dell'esposizione IVA nasce da fatture insolute, ritardi di pagamento, split payment o ritardi della committenza pubblica, con conseguente formazione di debito tributario non accompagnata da effettiva disponibilità finanziaria. In tali casi, l'assimilazione automatica all'evasione o all'abuso del credito risulterebbe non coerente con il giudizio di meritevolezza.

Contributi e proposte

Si propone di inserire una specifica esemplificazione che distingua l'inadempimento "voluttuario" o consapevolmente elusivo dalla morosità incolpevole derivante da IVA non incassata, mancati pagamenti della PA o grave ritardo dei committenti, chiarendo che tali elementi devono essere oggetto di autonoma valutazione da parte dell'OCC e del giudice.

12. Crediti prededucibili e compensi professionali

Riferimenti: Par. 5.9 — Art. 276 CCII

Osservazioni

La bozza considera il tema della prededucibilità alla luce della novella che fa riferimento ai "crediti legalmente sorti". Tuttavia, sul piano operativo, rimane essenziale chiarire il trattamento dei costi professionali strettamente necessari all'accesso alla procedura, alla predisposizione della domanda e della relazione OCC, nonché il rapporto tra costi prededucibili

e fattibilità del piano. Tale aspetto assume rilievo concreto anche nella valutazione della sostenibilità economica delle procedure minori e della stessa utilità dell'accesso allo strumento.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire che i compensi dell'OCC e quelli professionali strettamente funzionali alla predisposizione e all'accesso alla procedura devono essere adeguatamente rappresentati nel piano e nella relazione, e che la relativa disciplina deve essere letta in coerenza con il principio di effettività del rimedio e con la necessità di non scoraggiare l'emersione tempestiva del sovraindebitamento.

13. Coordinamento con la riscossione e con le definizioni agevolate

Riferimenti: profilo trasversale — Parr. 4.6; 4.7

Osservazioni

La bozza non affronta in modo espresso il coordinamento tra procedure di sovraindebitamento, rateazioni in corso, definizioni agevolate e piani di dilazione già concessi dall'Agente della riscossione. Sul piano pratico, tale omissione genera rilevanti incertezze, soprattutto in merito agli effetti dell'apertura della procedura sulle rateazioni pendenti, sull'eventuale decadenza da definizioni agevolate e sulla collocazione nel piano di carichi già oggetto di agevolazione.

Contributi e proposte

Si propone di inserire un paragrafo specifico che chiarisca: gli effetti dell'apertura della procedura sulle rateazioni ADER; la sorte delle definizioni agevolate pendenti; il trattamento nel piano dei carichi già definiti; gli oneri informativi dell'OCC nella ricostruzione di tali posizioni.

14. Esdebitazione dell'incapiente: disallineamento temporale e contenuto dell'obbligo dichiarativo

Riferimenti: Par. 6.6 — Art. 283, c. 1, 2 e 9 CCII

Osservazioni

Il testo vigente dell'art. 283, come riformato, ancora la vigilanza e la rilevanza delle utilità sopravvenute a un periodo triennale, e non più quadriennale. In più sedi, tuttavia, continuano a emergere formulazioni non allineate al dato normativo aggiornato, con rischio di incertezza applicativa. Risulta quindi necessario un chiarimento espresso sul nuovo quadro temporale, nonché sul contenuto dell'obbligo dichiarativo annuale nel triennio successivo.

Contributi e proposte

Si propone di inserire una nota esplicativa che chiarisca in modo diacronico il passaggio dal previgente regime al nuovo termine triennale, specificando anche il contenuto minimo dell'obbligo dichiarativo relativo alle utilità sopravvenute.

15. Esdebitazione dell'incapiente: criteri di rilevanza delle utilità sopravvenute

Riferimenti: Par. 6.6 — Art. 283 CCII

Osservazioni

L'OCC è chiamato a svolgere attività di assistenza e vigilanza anche nella fase successiva alla concessione del beneficio, ma la bozza non offre criteri concreti per stabilire quando una sopravvenienza patrimoniale o reddituale sia rilevante ai fini della permanenza del beneficio. Tale lacuna rischia di generare applicazioni territorialmente disomogenee e di gravare il gestore di margini valutativi eccessivamente ampi.

Contributi e proposte

Si propone di specificare, anche mediante esemplificazioni, quali utilità sopravvenute siano rilevanti: incremento stabile del reddito, acquisizioni patrimoniali, donazioni, eredità, liberalità periodiche, contributi continuativi di terzi; distinguendole da utilità occasionali, modeste o irrilevanti in rapporto al fabbisogno minimo del debitore e del suo nucleo familiare.

16. Esdebitazione e meritevolezza: necessità di indicatori applicativi uniformi

Riferimenti: Par. 6.6 — Artt. 280, 282, 283 CCII

Osservazioni

La disciplina dell'esdebitazione, anche alla luce del Correttivo-ter, mantiene una linea rigorosa, subordinando il beneficio a trasparenza, correttezza e assenza di condotte gravemente colpose o fraudolente. Tuttavia, la bozza non individua indicatori applicativi sufficientemente omogenei per distinguere tra condotte effettivamente ostative e semplice incapacità di far fronte ai debiti.

Contributi e proposte

Si propone di inserire criteri orientativi per la valutazione della meritevolezza, distinguendo espressamente: ricorso abusivo al credito, dissesto aggravato con colpa grave, condotte fraudolente, da un lato; perdita di reddito, mancati incassi, eventi familiari o sanitari, improvvisa contrazione dell'attività, dall'altro.

17. Fondo spese, costi di procedura e giudizio di fattibilità

Riferimenti: Par. 4.7; 5.9 — Artt. 76; 81; 276 CCII

Osservazioni

Nel concordato minore, la sostenibilità dei costi di procedura incide concretamente sul giudizio di fattibilità del piano. Anche la giurisprudenza recente ha evidenziato che l'assenza di un fondo spese non determina automaticamente inammissibilità, ma può incidere sulla concreta attuabilità della procedura e sulla valutazione giudiziale del piano. Il tema merita una presa di posizione chiara della circolare, specie rispetto al ruolo della relazione OCC.

Contributi e proposte

Si propone di chiarire che la relazione OCC debba rappresentare in modo analitico i costi prevedibili della procedura, le relative coperture e l'eventuale necessità di un fondo spese, con specificazione che l'assenza di liquidità iniziale non comporta di per sé inammissibilità, ma rileva ai fini del giudizio complessivo di fattibilità.

Osservazioni conclusive

Si ritiene che la bozza di circolare rappresenti un passaggio importante verso l'uniformazione dei comportamenti degli Uffici in materia di sovraindebitamento ed esdebitazione, ma si evidenzia la necessità di un ulteriore sforzo di chiarimento sui profili applicativi che maggiormente incidono sull'operatività degli OCC e dei gestori della crisi.

In particolare, appare essenziale che la circolare:

- chiarisca in modo espreso il perimetro dei controlli esigibili dall'OCC e il rapporto tra relazione OCC e attestazione indipendente, alla luce del ruolo centrale attribuito dal Codice all'Organismo;
- disciplini in modo più preciso gli effetti dell'inerzia degli Uffici rispetto al termine di 15 giorni per la comunicazione del debito tributario;
- eviti che la nozione di abuso dello strumento o il giudizio di meritevolezza siano ricostruiti in modo eccessivamente automatico sulla sola base della prevalenza del debito fiscale o contributivo;
- distingua in modo più netto i casi di inadempimento colpevole da quelli di morosità incolpevole, in particolare con riguardo all'IVA non incassata e ai mancati pagamenti della committenza;
- fornisca criteri uniformi per l'esdebitazione dell'incapiente, specie con riguardo alle utilità sopravvenute e al ruolo di vigilanza dell'OCC nel periodo successivo alla concessione del beneficio.

Profili di maggiore rilievo operativo

Le criticità principali individuate riguardano:



- Ruolo dell'OCC e attestatore facoltativo: si chiede maggiore chiarezza sul valore probatorio della relazione OCC e sul regime di responsabilità, soprattutto in assenza di attestatore indipendente.
- Accesso alle banche dati e inerzia degli Uffici: il termine di 15 giorni per la comunicazione del debito tributario è ritenuto troppo ristretto e privo di disciplina in caso di mancato riscontro; si propone una standardizzazione della certificazione del debito.
- Credito erariale nelle procedure familiari: occorre coordinare l'unitarietà processuale con la necessaria distinzione delle masse e delle posizioni tributarie dei singoli componenti.
- Ristrutturazione del consumatore: viene segnalata l'assenza di un vero cram down fiscale e la necessità di chiarire se si applichi il principio del trattamento non deteriore del credito erariale.
- Concordato minore: si richiede una disciplina operativa del confronto tra proposta e alternativa liquidatoria, al fine di applicare in modo uniforme il vincolo del trattamento non deteriore del Fisco.
- Abuso dello strumento: si contesta l'automatismo tra debito prevalentemente fiscale e abuso della procedura, ritenendo necessario accertare ulteriori indici soggettivi e oggettivi.
- Silenzio e voto del Fisco: è richiesto un chiarimento definitivo sul rapporto tra mancata adesione e voto contrario ai fini dell'omologa forzosa.
- Esdebitazione dell'incapiente: si sottolinea la necessità di aggiornare la prassi al nuovo testo dell'art. 283 CCII, modificato dal Correttivo-ter, con passaggio da quattro a tre anni di vigilanza e nuovo parametro reddituale.
- Meritevolezza e IVA non incassata: si chiede di distinguere il debito IVA generato da insoluti o ritardi di pagamento dall'inadempimento fiscale volontario.
- Prededuzione dei compensi professionali: si sollecita un chiarimento sul trattamento dei costi professionali di accesso alla procedura.
- Coordinamento con riscossione e sanatorie: manca una disciplina espressa sui rapporti con rateazioni e definizioni agevolate in corso.

Prioritari da segnalare:

- inerzia degli Uffici e standardizzazione della certificazione del debito tributario;
- delimitazione dell'abuso nel concordato minore a prevalenza di debito erariale;
- indici di meritevolezza per IVA non incassata e morosità incolpevole.

Proposte prioritarie

Si segnalano, quali proposte prioritarie:

1. Chiarimento del perimetro dei controlli e delle responsabilità dell'OCC in assenza di attestatore indipendente.
2. Disciplina espressa dell'inerzia degli Uffici nel termine di 15 giorni e standardizzazione del contenuto della certificazione del debito tributario.
3. Precisazione degli indici di meritevolezza, con specifico riferimento alla distinzione tra evasione consapevole e morosità incolpevole derivante da IVA non incassata o da mancati pagamenti dei committenti.

Conclusione

Si evidenzia l'esigenza di una circolare finale dell'Agenzia delle Entrate con forte taglio applicativo, capace di uniformare le prassi territoriali e di chiarire il trattamento fiscale delle procedure di sovraindebitamento, con particolare attenzione alla posizione del credito erariale e all'effettività degli strumenti di second chance previsti dal CCII

Roma, 16 luglio 2026

*p. La Commissione procedure concorsuali
e Crisi d'impresa
f.to Dott.ssa Giovanna Scifo*

*Il Presidente ANC
f.to Dott. Marco Cuchel*